

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TARIFFA**

**APPROVATO CON DELIBERA C.C N. 104 DEL 6.11.98.
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N.76 DEL 24.9.99
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N.117 DEL 16.12.2002
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N.4 DEL 24.1.2005
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N.50 DEL 29.9.2008**

INDICE

- Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento
- Articolo 2 - Organizzazione del servizio di concessione di occupazione
- Articolo 3 - Organizzazione del servizio di gestione del canone
- Articolo 4 - Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione
- Articolo 5 - Occupazioni abusive
- Articolo 6 - Concessione di occupazione
- Articolo 7 - Concessione di suolo pubblico per attività commerciali ed artigiane
- Articolo 8 - Occupazione per lavori edili
- Articolo 9 - Mestieri girovaghi ed artistici
- Articolo 10 - Occupazioni con tende e tendoni ed insegne
- Articolo 11 - Occupazioni d'urgenza
- Articolo 12 - Limiti delle occupazioni
- Articolo 13 - Domanda di occupazione
- Articolo 14 - Comunicazione di occupazione
- Articolo 15 - Occupazioni non soggette ad autorizzazione
- Articolo 16 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione
- Articolo 17 - Contenuto e rilascio della concessione
- Articolo 18 - Deposito cauzionale
- Articolo 19 - Titolarità della concessione
- Articolo 20 - Obblighi del concessionario
- Articolo 21 - Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo
- Articolo 22 - Occupazione con passi carrabili o accessi
- Articolo 23 - Affissioni
- Articolo 24 - Decadenza ed estinzione della concessione
- Articolo 25 - Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Articolo 26 - Rinnovo della concessione
- Articolo 27 - Disdetta della concessione
- Articolo 28 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Articolo 29 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione
- Articolo 30 - Soggetto passivo
- Articolo 31 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Articolo 32 - Classificazione delle strade
- Articolo 33 - Misurazione dell'area occupata
- Articolo 34 - Durata delle occupazioni
- Articolo 35 - Coefficienti moltiplicatori per specifiche attività
- Articolo 36 - Modalità di applicazione del canone
- Articolo 37 - Agevolazioni
- Articolo 38 - Tariffa speciale per occupazione permanente realizzata con cavi, condutture, ecc. da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi
- Articolo 39 - Esenzioni
- Articolo 40 - Accertamento
- Articolo 41 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Articolo 42 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Articolo 43 - Norme per il versamento
- Articolo 44 - Riscossione coattiva
- Articolo 45 - Rimborsi
- Articolo 46 - Sanzioni
- Articolo 47 - Contenzioso
- Articolo 48 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 1 Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

2. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni, ecc..

3. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

4. Nel presente regolamento con i termini:

"occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;

per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

per "concessione" l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;

5. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati con apposita delibera della Giunta Municipale, ai sensi del Codice della Strada.

6. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 2 Organizzazione del servizio di concessione di occupazione

1. E' funzionario responsabile della concessione dell'occupazione il dipendente comunale, designato dal Dirigente o Responsabile di Servizio ad esaminare le richieste di occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di concessione nonché ad applicare le sanzioni.

Articolo 3 Organizzazione del servizio di gestione del canone

1. Il servizio di riscossione del canone relativo all'occupazione viene svolto direttamente o tramite concessionario, scelto fra i soggetti indicati all'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

2. In caso di gestione diretta e' funzionario responsabile della gestione del canone per l'occupazione il dipendente comunale, designato dal Dirigente o Responsabile di Servizio alla acquisizione delle relative entrate ed, in particolare:

alla cura di tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva.

alla sottoscrizione degli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;

alla apposizione del visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;

al compimento di ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

3. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione sub comma 2 è l'affidatario; Rimangono comunque in capo al funzionario sopraccitato, la verifica ed il controllo periodico dell'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolo d'appalto

Art. 4
Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi nel territorio comunale, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee :

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

3. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere :

a) "pluriennali", quelle di durata per più anni o indefinita, che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.)

b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

4. Le occupazioni temporanee possono essere a fasce orarie, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

5. Ai fini dell'applicazione del canone:

a) sono considerate permanenti:

a/1) le occupazioni di aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

a/2) le occupazioni abusive realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile.

b) sono considerate temporanee:

b/1) - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

b/2) - le occupazioni abusive **diverse da quelle di cui al punto a/2);**

6. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Articolo 5
- Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive; Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;

b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero oltre il termine della revoca o dell'estinzione della concessione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle violazioni e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, **se non si è provveduto allo sgombero o alla regolarizzazione**, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia

arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Alle occupazioni abusive **e' applicata una indennita' di occupazione pari alla tariffa prevista per analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate maggiorata del 50% ed** indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni. Comunque, il pagamento **della indennita'** e delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.

5 Ai fini dell'applicazione **della indennita' di occupazione e** delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.

ART.6

Concessione di occupazione-

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonche' lo spazio sovrastante e sottostante senza specifica concessione rilasciata dalla Amministrazione Comunale su richiesta dell'interessato.

2. La concessione e' richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme.

ART.7

Concessione di suolo pubblico per attivita' commerciali ed artigiane

1. Per le occupazioni di aree, come definite dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del citato decreto.

2. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

3. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini ed in generale in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, e' vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del comune.

4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita e' soggetta a concessione comunale quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitu' di uso pubblico.

5. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autoveicoli adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tal caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.

6. Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari sono rilasciate secondo le prescrizioni dell'autorità comunale.

7. Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde pubblico, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico, artistico e monumentale, dell'arredo urbano e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni.

8. E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che siano in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui e' stata autorizzata l'occupazione.

Art. 8

Occupazione per lavori edili

1. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con conduttore, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

2. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, sono rilasciate in conformità delle norme di regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di durata inferiore ad ore 6.

ART.9

-Mestieri girovaghi ed artistici-

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal comune sui quali e' consentito lo svolgimento di tali attività, previo ottenimento del permesso di occupazione.

2. La concessione e' richiesta anche per la sosta sul suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici (cantautore, suonatore, funambolo ecc.), quando la sosta stessa si prolunghi per piu' di un'ora sullo stesso luogo.

ART.10

-Occupazioni con tende e tendoni ed insegne-

1. Per collocare tende tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato e' richiesta l'autorizzazione comunale.
2. L'autorizzazione e' necessaria altresì per collocare insegne, striscioni ed affini.
3. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza motivata, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buon stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

ART. 11

-Occupazioni d'urgenza-

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione puo' essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla polizia municipale con ogni mezzo disponibile , anche via fax o con telegramma.
3. L'ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza, in caso negativo verranno applicate le sanzioni previste con obbligo di immediata liberazione dell'area.
4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada, D.P.R. 16.12.92, n.495, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 12

Limiti delle occupazioni-

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.
2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentito sulla fascia di diritto prevista per le recinzioni, come determinate dal regolamento di applicazione del Codice della strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non esistano situazioni o ragioni di natura tecnica che lo impediscano e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza.

Art. 13

Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree comunali in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda va' consegnata all'ufficio protocollo del Comune almeno 60 giorni prima della occupazione, salvo quanto previsto per le occupazioni di urgenza
3. In caso di trasmissione tramite il Servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, e' quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
4. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal Comune in carta legale e contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il

codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; Nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;

e) Il periodo, la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;

f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

g) i motivi a fondamento della stessa e le modalità d'uso;

h) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le eventuali spese di sopralluogo ed istruttoria.

i) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;

l) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica.

5. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee, occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

6. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda, nonché a provvedere al versamento dell'eventuale deposito cauzionale richiesto.

7. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata; Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.

8. Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

9. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

10. soppresso.

ART.14

-Comunicazione di occupazione-

1. Per le occupazioni occasionali non soggette a canone, in sostituzione alla domanda è sufficiente l'invio di una comunicazione scritta all'ufficio competente, da inoltrarsi almeno 10 giorni prima dell'occupazione, al fine della verifica del rispetto del codice della strada e per le prescrizioni del caso.

L'occupazione si intende tacitamente concessa ove non pervengano osservazioni o divieti da parte dell'ufficio competente.

Art. 15

Occupazioni non soggette ad autorizzazione

1. La concessione non è richiesta:

- per la concessione di occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana;

- e per le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci di durata non superiore ad ore 6.

-per le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno e affini, per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di infissi, pareti ecc. di durata non superiore alle 6 ore e che non alterino la circolazione stradale.

- per coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed, in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

- per soste inferiori all'ora da parte di chi esercita mestieri artistici.

Art. 16
Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione sono assegnate al funzionario responsabile della concessione dell'occupazione per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale ai soggetti indicati dall'Art. 7 della Legge 241/90, viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unita' organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento, nonche' le altre notizie previste dalla Legge medesima.

3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione si provvede entro i termini previsti dagli appositi provvedimenti regolanti i procedimenti amministrativi.

4. In caso di mancata previsione regolamentare il termine e' di **60 giorni**.

5. Il Responsabile del procedimento, intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonche' l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia

6. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

7. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale e organizzativo.

Articolo 17
Contenuto e rilascio della concessione

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere :

- a) gli elementi identificativi della concessione,
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonche' l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) Per le occupazioni di durata indefinita l'indicazione del rinnovo tacito annuale a seguito del pagamento del canone di concessione;
- e) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione entro i due giorni successivi alla data di inizio della occupazione ;
- f) l'obbligo di osservare quanto previsto dal presente regolamento.

3. La concessione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29, salvo si tratti di concessione a durata indefinita rinnovabile annualmente a seguito del pagamento del canone;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facolta' da parte della Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;

4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilita' per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati o contestati da terzi per effetto della concessione.

5. Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avra' l'obbligo di eseguire a sue cure o spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in ripristino, nei termini che fissera' il Comune.

6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del nuovo codice della strada e' fatta salva l'osservanza delle prescrizioni in esso dettate e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 495/92) e in ogni caso l'obbligatorieta' per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

7. Le concessioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di polizia urbana, di edilizia e di igiene vigenti nel Comune.

8. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attivita' commerciali di cui alla Legge

112/91, sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

9. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

10. Soppresso.

11. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.

Art.18
- Deposito cauzionale

1. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titolo di Stato, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:

a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;

b) dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio o al patrimonio comunale.

2. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio della concessione, sentito eventualmente l'Ufficio Tecnico, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

3. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Responsabile del servizio della concessione, previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico.

Articolo 19
Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale; per cui non è consentita la subconcessione.

2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

3. Non è richiesto il nuovo atto di concessione nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale o di trasferimento, anche in caso di morte, del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio.

4. Resta fermo l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Art. 20
Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

a) mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo anche uso di appositi contenitori di rifiuti.

b) collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

c) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese;

d) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;

e) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;

f) versare il canone alle scadenze previste.

2. Per le occupazioni temporanee e' consentito al concessionario, occasionalmente e per motivi di forza maggiore, di occupare un posto diverso da quello indicato dal permesso previo consenso dell'amministrazione.

ART.21
-Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo-

1. Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture

ecc. nel sottosuolo o nel soprassuolo, l'ufficio tecnico competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture riguardanti il tracciato, la qualità dei conduttori ecc.

2. Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili, festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, ecc., nelle vie, piazze e sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe e dei pubblici esercizi, l'autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Comunale.

3. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione o il ripristino di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

4. Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni dell'autorità Comunale.

ART.22

-Occupazione con passi carrabili o accessi-

1. Le autorizzazioni per l'apertura ed il mantenimento di passi carrabili o accessi sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

2. Ai fini dell'autorizzazione e dell'applicazione del canone, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni in pietra od altro materiale, da appositi intervalli lasciati nel marciapiede o, comunque, da una modifica del piano stradale o del marciapiede intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

3. Non sono considerate occupazioni di suolo pubblico i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano "a raso", cioè posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

4. Su richiesta dei proprietari di tali accessi il Comune può, comunque, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie comunque non superiore a 10 metri quadrati senza che sia dovuto canone di occupazione.

5. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

ART.23

-Affissioni-

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed affini, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti del concessionario.

Art. 24

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:

a) il mancato rispetto da parte del titolare della concessione o dei suoi collaboratori o dipendenti delle condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero l'inosservanza delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;

b) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;

c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o dei beni pubblici concessi.

d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo entro:

90 giorni dalla data di inizio prevista nella concessione, nel caso di occupazione permanente;

15 giorni nel caso di occupazione temporanea;

e) la mancata realizzazione delle opere previste nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia senza giustificato motivo.

f) la violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile della concessione dell'occupazione con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

4. Sono causa di estinzione della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

5. L'estinzione della concessione dà diritto al rimborso del canone di concessione corrisposto in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità'.

Art. 25

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal comune danno diritto al rimborso del canone di concessione corrisposto in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito o alla minore area occupata, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità'.

3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione sono disposte dal funzionario responsabile della concessione dell'occupazione, il quale ne dà immediata comunicazione al funzionario responsabile della gestione del canone ai fini del rimborso.

4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Art.26

Rinnovo della concessione

1. provvedimenti di concessione permanente a durata definita sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, con congruo anticipo e comunque prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione e i motivi della richiesta.

4. Al fine della determinazione del canone il rinnovo della concessione è considerato obbligazione autonoma, e pertanto non sono applicabili le riduzioni di imposta che si potrebbero applicare prendendo come riferimento il periodo complessivo di occupazione.

5. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Articolo 27

- Disdetta della concessione

1. La disdetta anticipata delle concessioni per le occupazioni permanenti o temporanee ricorrenti in un periodo pari o superiore all'anno deve essere comunicata almeno 60 g.g. prima della decorrenza.

2. Per le occupazioni permanenti la disdetta regolarmente comunicata se effettuata entro il 30.6 di ogni anno, dà luogo alla restituzione della metà del canone versato;

3. Per le occupazioni temporanee ricorrenti in un periodo pari o superiore all'anno non utilizzate per un periodo superiore alla metà di quello concesso, la disdetta regolarmente comunicata dà luogo alla restituzione della metà del canone versato;.

4. Non è ammessa disdetta anticipata della concessione per le occupazioni temporanee anche se ricorrenti in un periodo inferiore all'anno.

ART.28

-Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive-

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il funzionario responsabile della concessione, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.

2. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili

delle relative spese, nonché delle spese di custodia.

Articolo 29 **- Istituzione ed oggetto del canone di concessione**

1. Sono soggette al pagamento di un canone di concessione le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze, nelle aree destinate a mercati anche attrezzati, e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono altresì soggette a canone le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti per i servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Il canone si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, nonché sui tratti di strade statali e provinciali che attraversano i centri abitati del Comune con popolazione superiore a 10.000 unità.

4. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone previsto dal presente regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "A", per le fattispecie non in elenco l'amministrazione comunale si riserva l'applicazione di canoni diversamente determinati; Il Comune si riserva inoltre il diritto di bandire gare per l'assegnazione di aree di particolare interesse anche con base d'asta superiore al canone dovuto per la concessione.

5. Il canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Articolo 30 **- Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più titolari o occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Articolo 31 **Criteri per la determinazione del canone di occupazione**

1. Criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle aree e delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. La giunta comunale determina le tariffe con apposita delibera da adottarsi entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe approvate decorrono comunque dal 1.1 di ogni anno e, se non modificate entro il termine previsto, sono applicate anche per gli esercizi successivi.

3. Le tariffe di base delle occupazioni permanenti sono espresse in valori arrotondati **al centesimo di EURO con i criteri fissati dalla legislazione vigente.**

4. L'importo complessivo dei canoni dovuti è arrotondato per eccesso o per difetto **a € 0,50 se la frazione supera o meno € 0,25.**

5. Le tariffe ordinarie, le riduzioni e le maggiorazioni sono indicate negli allegati al presente Regolamento.

6. ANNULLATO DAL CO.RE.CO

7. Per le occupazioni abusive e' dovuta una indennita' di occupazione pari al corrispondente canone maggiorato del 50%.

Art. 32 **Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, il suolo pubblico del Comune è classificato nelle seguenti 3 categorie, definite in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare:

-Categoria prima:

- Aree corrispondenti alle superfici delle piazze Garibaldi, Fratti, Trieste, Paolucci e Pompilio;

-Categoria seconda:

- Aree corrispondenti al perimetro del Centro storico così come definito dal vigente P.R.G., compresi gli edifici e le aree che si affacciano sulle Vie De Gasperi, Duca D'Aosta, Mazzini, Circonvallazione e Sobborgo Baldini;

-Categoria terza:

- Aree corrispondenti a tutto il rimanente territorio Comunale;

come da planimetria allegato "C" al presente atto, che ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Edilizia nella seduta del 19.4.93,

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata alla occorrenza, con deliberazione consigliare previo parere della Commissione edilizia e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

4. Dopo la pubblicazione la delibera resta esposta negli uffici comunali incaricati della istruttoria delle domande di occupazione e della gestione del relativo canone.

5. Il canone si applica secondo le tariffe deliberate per le varie tipologie di occupazione ed in base alla presente classificazione delle strade e delle aree pubbliche.

6. Al suolo pubblico appartenente alla 1^a categoria viene applicata la tariffa di base;

..- La tariffa per il suolo pubblico di 2^a categoria è ridotta in misura del .40% rispetto alla 1^a;

..- La tariffa per il suolo pubblico di 3^a categoria è ridotta in misura del 65% rispetto alla 1^a.

Articolo 33

-Misurazione dell'area occupata

1. L'area occupata viene determinata tenendo conto dei criteri di cui ai commi successivi.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

3. Nel caso di più occupazioni della stessa natura, concesse con singolo atto, il canone si determina sommando le singole occupazioni; Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

4. Non è assoggettabile al canone l'occupazione complessivamente inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

6. Per le occupazioni realizzate con installazione di giochi, attrazioni, divertimenti dello spettacolo viaggiante ed affini, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte compresa fra 101 mq e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000mq.

7. Per i passi carrabili la superficie occupata eccedente i 9 mq., e' calcolata in ragione del 10%.

8. la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.

9. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

10. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene; Se la proiezione al suolo risulta essere lineare, come nel caso di striscioni, insegne e simili, la superficie occupata viene determinata forfettariamente sulla base della lunghezza della proiezione per la profondità di un metro "convenzionale".

11. Se la forma della minima figura geometrica piana e' irregolare, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale forma nelle varie figure geometriche regolari che insieme la compongono,

sommando poi le singole superfici.

12. Nel caso di occupazione del soprassuolo aggettante spazi già occupati con altri manufatti, la superficie va determinata con riferimento alla sola parte di essa eventualmente sporgente dagli spazi già occupati.

13. Nel caso di occupazione del sottosuolo di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie va determinata con riferimento alla sola parte di sottosuolo eventualmente eccedente gli spazi già occupati.

14. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone determinando la superficie forfettariamente sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro "convenzionale".

15. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto realizzato sul suolo, nel soprassuolo o nel sottosuolo, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate, al canone in base ai criteri previsti dall'art. 63, del D.Lgs. 446/97.

16. La superficie occupata con fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture ecc. e' determinata con i criteri di cui al comma precedente, anche nel caso che dette linee e condutture non siano destinate all'esercizio o alla manutenzione di pubblici servizi.

17. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

18. La superficie occupata con apparecchi automatici per la distribuzione viene determinata forfettariamente con riferimento ad un metro quadrato "convenzionale" per ogni apparecchio distributore.

19. Le occupazioni effettuate dai distributori di carburante e dai relativi serbatoi sotterranei, assolvono il canone in maniera forfetaria nella misura pari alla superficie occupata dalle sole colonnine montanti di distribuzione del carburante, dell'acqua e dell'aria compressa e sulla base della specifica tariffa prevista dall'art. 35; Tale tariffa si applica altresì ad un chiosco di superficie fino a quattro metri quadrati; Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, tettoie, chioschi e simili (per la superficie eccedente quattro metri quadrati), comunque utilizzati, sono soggette alla tariffa ordinaria.

Art. 34

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare; Per le occupazioni permanenti, anche pluriennali, iniziate successivamente al 30.6, il canone per il primo anno è ridotto del 50%.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie, a giorno ed a fasce orarie.

3. A tale scopo la tariffa di base del canone relativo alle occupazioni temporanee è così graduato in relazione alla durata della occupazione medesima:

Riduzione oraria

DURATA OCCUPAZIONE

MISURE DI RIFERIMENTO

Fino a 18 ore per giornata
Da 18 a 24 ore

Riduzione del 25%
Tariffa giornaliera intera

Riduzione giornaliera

DURATA OCCUPAZIONE

MISURE DI RIFERIMENTO

Fino a 14 giorni
Oltre 15 giorni (anche non continuativi nel corso di un anno)
Oltre 30 giorni (anche non continuativi nel corso di un anno)

Tariffa ordinaria
Tariffa ridotta del 50%
Tariffa ridotta del 75%

"4 Per il calcolo della durata e dell'indennita' di occupazione dovuta per le occupazioni abusive, le stesse si presumono in ogni caso effettuate:

a) dal 1° gennaio dall'anno in cui è stata constatata e fino al termine per la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, nel caso di occupazione abusiva permanente;

b) dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di constatazione e fino al termine per

la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino dei suolo, nel caso di occupazione abusiva temporanea."

Art. 35
Coefficienti moltiplicatori per specifiche attivita'

1. Le tariffe di base del canone per l'occupazione vengono rettificate con i seguenti coefficienti moltiplicatori sulla base del valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione:

2. Occupazioni permanenti:

ATTIVITA'	COEFFICIENTE
a) Impianto ed esercizio di distributori automatici	0,47
b) Distributori di carburante	1,7

3. Occupazioni temporanee

ATTIVITA'	COEFFICIENTE
a) Edilizia ed affine, compresa la posa in opera di cavi, condutture, ecc.	0,5
b) Vendita o somministrazione di generi vari effettuate da associazioni ed enti senza scopo di lucro nell'ambito di manifestazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali ecc.	0,2
c) Spettacoli viaggianti, circhi luna park ecc.	0,2
d) Venditori ambulanti	0,5
e) Pubblici esercizi	0,5
f) Produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0,5

2. Le riduzioni derivanti dalla applicazione dei coefficienti moltiplicatori sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

3. Restano altresì escluse dalla applicazione dei coefficienti le occupazioni per le quali è già prevista una riduzione in base alla tipologia, di cui all'art. 37 del presente regolamento.

4. Per le attività non previste dal presente articolo si applicano le tariffe di base.

Articolo 36
Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati e viene corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento.

2. Le misure di tariffa non possono essere inferiori a **€. 0,16** al mq. per l'occupazione permanente e ad **€. 0,08** per l'occupazione temporanea, qualunque sia la categoria di riferimento, la durata dell'occupazione, il coefficiente moltiplicatore per attività e le riduzioni applicabili.

3. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

4. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

Art. 37

Agevolazioni

1. Le tariffe di base del canone per l'occupazione vengono così ridotte per particolari forme di occupazione:

A) Occupazioni permanenti.

1) occupazione di spazi sovrastanti (tende o manufatti simili esclusi) o sottostanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo

riduzione del 65%.

2) passi carrabili di ogni tipo, esclusi quelli a raso, indipendentemente dall'utilizzo.

riduzione del 50%.

B) Occupazioni temporanee.

1) passi carrabili di ogni tipo, esclusi quelli a raso, indipendentemente dall'utilizzo

riduzione del 50%.

2. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, da chiunque realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti le tariffe ordinarie del canone, come indicate nella tabella "A" allegata, sono ridotte del 50%,

Art.38

Tariffa speciale per occupazione permanente, realizzata con cavi, condutture, ecc. da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture o impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali a servizi medesimi, si applica la misura tariffaria prevista dall'art. 63, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 446/97

2. Non sono previste maggiorazioni della tariffa di cui al comma 1) per oneri di manutenzione derivanti dalle occupazioni di cui al presente articolo

Art. 39

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune di cui all'art. 15 del presente regolamento;

b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera C del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

d) Le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie.

e) le occupazioni temporanee di durata non superiore a 12 giorni realizzate da associazioni o enti senza scopo di lucro per raccolta di firme, manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative, sportive e al di fuori di quelle ove viene effettuata la vendita o somministrazione di generi vari.

f) le occupazioni del commercio itinerante e dei mestieri artistici su aree pubbliche con soste inferiori a sessanta minuti;

g) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

h) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno e affini, per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di infissi, pareti ecc. di durata non superiore alle 6 ore;

i) Occupazioni momentanee, di durata non superiore a 18 ore, effettuate in occasione di festività celebrazioni o ricorrenze con fiori e piante ornamentali poste all'esterno dei negozi, botteghe ed esercizi,

purche' tali ornamenti non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

l) Occupazioni per operazioni di carico e scarico, di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata inferiore alle 6 ore.

m) occupazioni effettuate con balconi, verande, bovindi, tende e simili infissi di carattere stabile, **portabiciclette. e le fioriere posizionate da esercizi commerciali in accordo con l'Amministrazione comunale.**

n) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;

o) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera c), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

p) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale-ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;

q) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;

r) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, nonche' le prese d'aria e i lucernai delle cantine con relative griglie ;

s) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;

t) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;

u) le occupazioni di aree cimiteriali;

v) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

z) le occupazioni con passi carrabili, la cui relativa tassa sia stata definitivamente assolta ai sensi dell'art. 44 comma 11 del D.lgs. n. 507/11993 e legislazione precedente.

aa) i primi sei mesi di occupazione permanente e/o temporanea effettuate entro un anno dalla data di inizio attività da Bar, Ristoranti, Pizzerie, Gelaterie e Tavole Calde; L'esenzione si applica limitatamente agli esercizi insediati all'interno della categoria 1 e 2 dell'art. 32 (Classificazione delle strade) e per superfici non superiori a quelle previste dal Regolamento Urbano Edilizio (RUE).

2. La giunta comunale puo' eccezionalmente , nel caso di occupazioni effettuate in occasione di iniziative sportive, ricreative, culturali, sociali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero ecc., patrocinate dall'Amministrazione Comunale, disporre l'esenzione dal pagamento del relativo canone di concessione.

Articolo 40 - Accertamento

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione, salvo quanto previsto per le occupazioni di durata indefinita rinnovabili annualmente.

2. In caso di occupazione abusiva, il funzionario responsabile della concessione dell'occupazione compie le attività necessarie al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e alla liberazione dell'area.

3. Il responsabile del procedimento concessorio e' tenuto a comunicare al responsabile di gestione del canone o al concessionario ogni elemento utile al fine della riscossione dei proventi derivanti dai canoni e dalle sanzioni erogate.

4. Il responsabile di gestione del canone cura l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza. E' di sua competenza anche il procedimento relativo alla riscossione coattiva.

5. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie

Art. 41 Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti e dovuto annualmente; Il versamento relativo al primo anno va eseguito entro i termini previsti dall'atto di rilascio della concessione.

2. Per le occupazioni permanenti pluriennali il versamento del canone relativo alle annualità successive a quella del rilascio della concessione va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale

data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

3. La scadenza sopracitata puo' essere eccezionalmente prorogata per motivate esigenze e per un periodo non superiore a mesi tre con atto di Giunta Municipale.

4. Le variazioni della occupazione in corso d'anno conseguenti al rilascio di una nuova concessione e che comportano un aumento del canone dovuto, danno luogo al pagamento del canone previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

5. Le variazioni che comportano una diminuzione del canone dovuto non danno diritto a rimborso fatta salva la facoltà di disdetta.

Art. 42

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato entro i termini previsti dall'atto di rilascio della concessione;

2. Per le occupazioni temporanee ricorrenti in un periodo pari o inferiore ad un anno, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso dell'anno solare.

3. Per le occupazioni temporanee ricorrenti concesse per un periodo superiore all'anno, il canone è dovuto annualmente; il versamento relativo alle annualità successive a quella del rilascio della concessione va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo

4. La scadenza sopracitata puo' essere eccezionalmente prorogata per motivate esigenze e per un periodo non superiore a mesi tre con atto di Giunta Municipale.

5. Le variazioni della occupazione in corso d'anno conseguenti al rilascio di una nuova concessione e che comportano un aumento del canone dovuto, danno luogo al pagamento del canone previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

6. Le variazioni che comportano una diminuzione del canone dovuto non danno diritto a rimborso.

Articolo 43

Norme per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato di norma su apposito conto corrente postale del Comune o del concessionario intestato a: "COMUNE DI FORLIMPOPOLI VERSAMENTO CANONE ANNUALE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE COSAP; Per le occupazioni temporanee non pluriennali è consentito anche il versamento diretto presso il tesoriere o il concessionario con contestuale rilascio di quietanza.

2. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat o similare) su apposito conto del Comune o del concessionario, domiciliato presso un'Agenzia di Istituto di credito avente domicilio nel territorio del Comune.

3. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Per le occupazioni permanenti o temporanee ricorrenti in un periodo pari o superiore all'anno è ammessa la possibilità del versamento in rate **uguali** trimestrali anticipate (con scadenza al 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10), qualora l'importo del canone sia di importo superiore a **€. 400,00**.

4. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare complessivamente:

- non superiore a €. 5,20 per le occupazioni permanenti.
- non superiore a €. 1,00 per le occupazioni temporanee.

5. Sulle somme tardivamente versate viene applicato un sovraccanone così determinato:

- del 5% se il ritardo non è superiore a giorni 30;
- del 15% se il ritardo è superiore a giorni 30 ma pari o inferiore ad anni 1;
- del 25% se il ritardo è superiore ad anni 1;

6. Sulle somme non versate viene applicato un sovraccanone determinato nella misura del 30%.

7. Sulle somme non versate o tardivamente versate vengono applicati gli interessi di mora al saggio legale con computo giornaliero.

Art. 44

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R. D. 14.4.1910, n. 639. E' fatta salva la possibilta' di appaltare la riscossione coattiva al concessionario del servizio di riscossione dei tributi, che vi provvede, previa messa in mora del debitore, secondo le disposizioni **di legge**.

2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 primo periodo è svolto dal concessionario.

3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura determinata con atto della Giunta Municipale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

4. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti per la rimessa in pristino in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 45 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme non dovute o erroneamente versate avviene esclusivamente previo presentazione di richiesta scritta da parte dell'interessato e **senza il riconoscimento di alcun interesse.**

2. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario responsabile della gestione del canone, sentito eventualmente il funzionario responsabile della concessione dell'occupazione. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.

3. Circa i termini di prescrizione **della domanda** e gli eventuali interessi sulle somme **rimborsate oltre il termine previsto dal comma 2**, si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie

Art. 46 Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura da **€. 25,00 a €. 500,00** con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni 1 e II del Capo I della legge 24.11.1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.

3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'articolo 5 si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare **dell'indennità di occupazione dovuta**. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal presente Regolamento.

4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

5. In caso di occupazione abusiva realizzata o utilizzata da più soggetti, la sanzione è comminata a ciascun trasgressore.

6. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile della concessione dell'occupazione, che ne inoltra copia al funzionario responsabile della gestione del canone o al concessionario per la successiva riscossione.

Articolo 47 Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 48 Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal **1° gennaio 2003. "Da tale data cessa l'applicazione della Tassa sulle Occupazioni Spazi ed Aree Pubblici di cui al D.Lgs. 507/93."**

2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

3. È abrogata ogni norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

4. L'accertamento e la riscossione della TOSAP, i cui presupposti di imposizione si sono verificati anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro abolizione, continuano ad essere effettuati, anche dopo il **1° gennaio 2003.**

5. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il **31 dicembre 2002**, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

COSAP
INDIVIDUAZIONE DELLE FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO

- Passi carrai, esclusi quelli "a raso"
- Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scarico merci
- Spazi riservati al parcheggio privato
- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio
- Cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne
- Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo
- Dissuasori stradali
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti
- Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi
- Arredo urbano in genere pubblicizzato ed esposto a cura di privati
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Fioriere e simili
- Aree mercatali
- Distributori automatici

SOPRASSUOLO

- Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica non appoggiati al suolo
- Cavodotti, elettrodotti e simili
- Impianti a fune per trasporto merci e persone

SOTTOSUOLO

- Cisterne e serbatoi interrati in genere
- Cavodotti interrati
- Condotte e tubazioni interrate
- Pozzi, pozzetti, cabine di derivazione e smistamento esclusi gli allacci ai servizi di pubblica utilità
- Cunicoli sotterranei destinati allo scorrimento di cavi e simili per l'erogazione di pubblici servizi

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

SUOLO PUBBLICO

- Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici (escluse le tende sporgenti)
- Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi espositori
- Esposizione di merci alla rinfusa all'esterno di negozi
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Scavi e reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) eseguiti per la manutenzione di impianti ed attrezzature destinati alla fornitura di servizi di pubblica utilità
- Spettacoli viaggianti e circensi
- Manifestazioni politiche, culturali, religiose, sportive
- Deposito temporaneo di merci di qualunque genere su spazi pubblici
- Fioriere e simili
- Ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi
- Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo

SOPRASSUOLO

- Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche non infissi al suolo
- Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e piazze
- Cavodotti, elettrodotti e simili realizzati a carattere temporaneo

SOTTOSUOLO

·Pozzi, pozzetti, condutture, cavidotti interrati realizzati a carattere provvisorio